

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1761**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CICOLANI, IOANNUCCI, FASOLINO,  
GIRFATTI, IZZO e SALINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2002**

—————

Istituzione dell’imposta comunale sull’escavazione di materiali  
nel comune di Carrara e abrogazione della tassa sui marmi

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 15 luglio 1911, n. 749, fu istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi e loro derivati escavati nel suo territorio e trasportati al di fuori di esso.

La tassa in questione, tuttora in vigore, è commisurata alle tonnellate di marmo che fuoriescono dal territorio comunale (anche se dirette verso altri Paesi membri dell'Unione europea) ed è determinata sulla base di tariffe approvate direttamente con delibera del consiglio comunale. A tale ultimo riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella determinazione delle suddette tariffe il comune di Carrara non è vincolato al rispetto dei limiti massimi tariffari previsti dalla legge 15 luglio 1911, n. 749.

Il prelievo succitato è stato ed è tuttora oggetto di un notevole contenzioso, venendone contestata la legittimità sotto molteplici profili, con particolare riferimento al rispetto del principio comunitario della libera circolazione delle merci sancito dagli articoli da 23 a 31 del Trattato Cee, dei principi della riserva di legge e della capacità contributiva di cui agli articoli 23 e 53 della Costituzione italiana, nonché del cosiddetto «divieto di doppia imposizione» (la tassa sui marmi, infatti, si aggiunge - come tributo speciale sull'attività produttiva derivante dall'estrazione dei marmi - all'Irap e al tributo previsto a favore del comune di Carrara dall'articolo 15 della legge della regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78).

Per questi motivi - e in particolare per i vizi che la norma del 15 luglio 1911, n. 749, presenta sotto il profilo comunitario - è ampiamente avvertita la necessità di provvedere ad una completa rivisitazione

del prelievo comunale cui assoggettare l'escavazione di materiale dal territorio del comune di Carrara, nell'intento di continuare ad assicurare all'amministrazione comunale il gettito necessario per la realizzazione e il mantenimento delle infrastrutture necessarie al settore lapideo, in un quadro normativo meglio definito, senza incorrere nelle censure sopra accennate.

Il nuovo tributo comunale, che si intende disciplinare con legge dello Stato, costituisce una nuova imposta sui consumi, giacchè incide di fatto sull'acquirente finale dei materiali escavati che non può rivalersi dell'imposta subita, ed è informato ai seguenti principi:

non ostacolare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea, mediante l'eliminazione della esenzione dall'applicazione del tributo per i materiali non trasportati al di fuori del territorio comunale;

giustificare l'imposta in funzione dell'apporto fornito dall'ente locale al settore lapideo nel territorio;

razionalizzare la struttura del prelievo, anche ancorandone l'entità ad un dato economicamente rilevante quale è il costo di produzione del materiale sottoposto a tassazione.

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito le singole disposizioni facenti parte dell'articolo.

L'articolo 1 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta comunale sull'escavazione di materiali è destinato al comune di Carrara. Ivi è altresì previsto che il comune di Carrara è obbligato ad utilizzare almeno il 90 per cento del gettito derivante dalla nuova imposta per il finanziamento di opere

ed infrastrutture in genere inerenti il settore lapideo.

L'articolo 3 indica quali soggetti debitori dell'imposta nei confronti del comune di Carrara coloro che risultano titolari dell'autorizzazione amministrativa alla coltivazione delle cave ubicate nel territorio comunale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 4 e 6 ineriscono le modalità applicative del tributo, prevedendo in particolare l'attivazione della seguente procedura:

all'atto del passaggio del materiale escavato nelle pesche pubbliche appositamente ubicate dal comune di Carrara, viene attestata e certificata la quantità (misurata in tonnellate) di materiale escavato. In relazione alla quantità di materiale escavato assoggettato a pesatura si rende dovuta l'imposta;

il comune di Carrara determina, con cadenza mensile, l'imposta dovuta da ciascuno dei titolari della autorizzazione amministrativa in relazione al materiale che a loro cura o per loro conto risulta pesato in ciascun mese. La determinazione dell'imposta dovuta è notificata ai soggetti debitori dallo stesso comune di Carrara mediante apposito avviso di liquidazione;

per il pagamento del tributo è fissato un termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione.

L'articolo 5 concerne la determinazione del tributo con riguardo ad ogni singola pesatura, che è determinato mediante l'applicazione di aliquote al costo di produzione del materiale pesato. Per facilitare le operazioni inerenti il calcolo del costo di produzione, è ivi stabilita una misura forfetaria, pari a 52 euro per tonnellata. Tuttavia, è stata comunque prevista la facoltà per il contribuente di corrispondere il tributo sulla base del costo di produzione effettivamente sostenuto, a condizione che esso risulti attestato da apposita perizia di stima giurata, fermi restando i poteri di controllo del costo così determinato da parte dell'amministrazione comunale.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 12 ineriscono il procedimento di accertamento del tributo, regolamentando, rispettivamente, i poteri attribuiti agli uffici del comune di Carrara ed i controlli da effettuare, l'emissione di avvisi di atti impositivi relativi alle maggiori imposte accertate, la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e la misura delle sanzioni da irrogare in caso di inadempimento degli obblighi imposti dalla presente legge.

L'articolo 11 disciplina le modalità per ottenere il rimborso dell'imposta versata al comune di Carrara ma non dovuta, mentre con l'articolo 13 si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la regolamentazione delle controversie sorte in ordine al tributo in commento.

Per ciò che concerne la previsione dell'articolo 10, si è detto che l'imposta in questione si aggiunge ad altre forme di prelievo già esistenti a vario titolo connesse all'escavazione di materiali nel comune di Carrara. Per tale motivo, è stato previsto il divieto per il comune di Carrara di determinare la misura del prelievo complessivamente gravante sull'escavazione dei marmi (tenendo, quindi, conto, di tutti i prelievi che a vario titolo sono collegati a detta attività) in maniera da non eccedere il limite massimo fissato per legge, nella misura che si ritiene possa giustificatamente gravare sul materiale escavato.

Infine, l'articolo 15 del disegno di legge per il quale è prevista l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, contiene una particolare ipotesi di definizione agevolata delle controversie e del contenzioso in genere sorto in ordine alla «vecchia» tassa sui marmi. Tale ipotesi di definizione agevolata si basa sulla rideterminazione della tassa sui marmi applicando alle quantità escavate e soggette a detta tassa i criteri e le modalità di calcolo della base imponibile e dell'imposta previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 5.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ambito applicativo e spettanza dell'imposta)*

1. È istituita l'imposta comunale sull'escavazione di materiali di qualsiasi genere e tipo dalle cave situate nel territorio del comune di Carrara.

2. L'imposta spetta al comune di Carrara ed è destinata per il 90 per cento del suo ammontare alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali relative al settore lapideo ubicate nel comune di Carrara.

## Art. 2.

*(Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta)*

1. Per i materiali sottoposti all'imposta l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro escavazione.

2. L'imposta è esigibile all'atto della pesatura del materiale nelle apposite pese, istituite dal comune di Carrara, ubicate a valle dei bacini marmiferi.

3. La pesatura viene eseguita nel momento in cui i materiali sottoposti all'imposta attraversano le pese indicate nel comma 2.

## Art. 3.

*(Soggetti passivi)*

1. Obbligati al pagamento dell'imposta sono i titolari dell'autorizzazione amministrativa alla coltivazione della cava dalla quale è stato estratto il materiale tassato.

## Art. 4.

*(Soggetto attivo)*

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune di Carrara.

## Art. 5.

*(Aliquota e base imponibile)*

1. L'imposta si applica nella misura del 4 per cento del costo di produzione del materiale escavato. L'aliquota è ridotta all' 1,5 per cento per le terre.

2. Il costo di produzione è determinato dalle seguenti voci di costo: materiali di consumo; materiali di manutenzione ordinaria relativi ai mezzi della produzione; gomme relative a mezzi della produzione; salari e stipendi relativi ai lavoratori subordinati addetti alla produzione e relativi oneri contributivi ed assistenziali; indumenti di lavoro per i lavoratori subordinati; carburanti e lubrificanti; beni destinati alla mensa; spese per manutenzioni esterne dei beni strumentali alla produzione; spese relative alla manutenzione ordinaria delle strade di arroccamento e di accesso alle cave; spese per la discarica; spese per prestazioni di servizi tecnici strettamente inerenti la produzione; consulenze relative alla produzione; spese per pulizia tecchie; energia elettrica; acqua; gas; spese di assicurazione relative a mezzi di produzione, nonché eventuali assicurazioni sugli infortuni del personale; altre spese correnti relative a mezzi di produzione; tributi; contributi e canoni concessori strettamente inerenti alla produzione; canoni di locazione finanziaria, di noleggio ed ammortamenti relativi ai beni strumentali, materiali e immateriali, impiegati nella produzione; in ogni caso qualsiasi altra voce del costo della produzione precedentemente non indicata ma inequivocabilmente ed esclusivamente inerente la produzione.

3. Il costo di produzione di cui al comma 2 si considera pari a 52 euro per tonnellata per i marmi escavati e per gli altri materiali provenienti dall'escavazione. Detto valore è rivalutato, di anno in anno, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso in cui il soggetto passivo dimostri il minor valore del costo di produzione relativo ai materiali diversi da scaglie, detriti e simili nonché dalle terre, l'imposta è commisurata, relativamente a tutti i materiali escavati e provenienti dalla escavazione, a detto minor valore applicando le aliquote di cui al comma 1. Il minor valore del costo di produzione deve risultare da apposita perizia di stima giurata, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. L'imposta è commisurata al minor valore risultante dalla perizia di stima giurata limitatamente al materiale escavato assoggettato a pesatura nei dodici mesi successivi alla data di giuramento della perizia medesima.

#### Art. 6.

##### *(Liquidazione e riscossione dell'imposta)*

1. Entro il sedicesimo giorno di ogni mese, il comune di Carrara, mediante avviso di liquidazione da notificare ai soggetti di cui all'articolo 3, determina l'imposta dovuta da ciascuno di essi in relazione al materiale pesato nel mese precedente.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione.

## Art. 7.

*(Poteri e controlli degli uffici del comune di Carrara)*

1. Gli uffici del comune di Carrara provvedono all'accertamento del tributo, anche con la collaborazione della Polizia municipale di Carrara, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla presente legge; provvedono all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici del comune di Carrara possono:

*a)* procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi del comma 3;

*b)* invitare i soggetti di cui all'articolo 3, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

*c)* invitare i soggetti di cui all'articolo 3, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.

3. Gli accessi di cui al comma 2 debbono essere eseguiti, previa autorizzazione del sindaco del comune di Carrara, da funzionari del comune di Carrara; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato.

4. Ai fini del coordinamento dell'azione della Polizia municipale di Carrara con quella del comune di Carrara sono presi accordi tra il comando della Polizia municipale e lo stesso comune di Carrara.



## Art. 8.

*(Avviso di accertamento)*

1. L'accertamento della maggiore imposta dovuta deve essere portato a conoscenza dei soggetti di cui all'articolo 3 mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal sindaco del comune di Carrara o da funzionario della carriera direttiva da lui delegato.

2. L'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità, gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto, alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato o agli errori nella liquidazione eventualmente commessi e deve essere sottoscritto.

3. Sulla somma o maggior somma dovuta si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito al giorno dell'adempimento.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo o l'errore in sede di liquidazione.

5. L'accertamento può essere definito con adesione avvalendosi delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni.

## Art. 9.

*(Riscossione coattiva e dilazione del pagamento)*

1. La riscossione coattiva dell'imposta può avvenire mediante ruoli affidati ai concessionari, sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

2. Il comune di Carrara, su richiesta del soggetto passivo, può concedere una dilazione del pagamento delle somme iscritte a

ruolo secondo le previsioni e alle condizioni di cui agli articoli 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 10.

*(Misura massima del prelievo sui marmi e sugli altri materiali)*

1. Il prelievo dipendente dall'escavazione di marmi nel comune di Carrara a carico delle imprese escavatrici o di altri soggetti non può eccedere il 9 per cento, per il materiale diverso da scaglie, detriti e simili nonchè dalle terre escavato da beni stimati, ed il 10,5 per cento, per il materiale diverso da scaglie, detriti e simili nonchè dalle terre escavato da altri beni, del costo di produzione determinato in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5; per i materiali costituiti da scaglie, detriti e simili detto prelievo non può eccedere il 4 per cento del costo di produzione determinato in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, e per le terre l'1,5 per cento del medesimo costo.

2. Il prelievo dipendente dall'escavazione di marmi nel comune di Carrara, cui si applica il limite indicato al comma 1, è comprensivo dell'imposta istituita dalla presente legge, del contributo semestrale previsto dall'articolo 15 della legge della regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78, del canone annuale per la concessione degli agri marmiferi previsto dall'articolo 10 del regolamento del comune di Carrara di concessione degli agri marmiferi comunale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 1995, n. 115, nonchè di qualsiasi altro prelievo comunque connesso a detta escavazione e destinato al comune di Carrara, alla provincia di Massa Carrara o alla regione Toscana.

3. È fatto quindi obbligo al comune di Carrara di determinare i prelievi connessi al-

l'escavazione di marmi nel comune di Carrara, diversi dalla imposta istituita con la presente legge, in misura tale da evitare il superamento dei limiti fissati dal comma 1.

Art. 11.

*(Rimborso)*

1. Il contribuente che ritiene di aver diritto al rimborso dell'imposta deve farne domanda al comune di Carrara entro due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno fino al giorno del pagamento.

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti di cui all'articolo 6, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. Chi omette la presentazione del materiale escavato alle pese di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo o maggior tributo dovuto.

3. Per l'irrogazione, la determinazione, la riscossione delle sanzioni ed il ravvedimento operoso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Per le sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 15 del decreto 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni.

## Art. 13.

*(Contenzioso)*

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## Art. 14.

*(Autotutela)*

1. Il comune di Carrara può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui ravvisi l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al soggetto passivo e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

## Art. 15.

*(Definizione delle liti pendenti)*

1. Le controversie sorte con riferimento al tributo previsto dalla legge 15 luglio 1911, n. 749, e successive modificazioni, pendenti alla data del 1° settembre 2002 ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite mediante il pagamento di un importo determinato sulla base delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5, da effettuarsi, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al netto di quanto già versato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Carrara provvede a comunicare ai soggetti interessati l'importo dovuto per la definizione delle controversie di cui al comma 1, in relazione a ciascun importo oggetto della controversia.

3. Il pagamento dell'importo proposto dal comune di Carrara, se effettuato nel termine previsto dal comma 1, definisce l'accertamento del tributo previsto dalla legge 15 luglio 1911, n. 749, e successive modificazioni, limitatamente al corrispondente importo oggetto della controversia.

4. La definizione della controversia ai sensi del comma 1 è comunicata agli organi giurisdizionali competenti a cura del comune di Carrara entro sessanta giorni dall'esecuzione del pagamento previsto dal comma 1.

#### Art. 16.

##### *(Disposizioni finali)*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. L'imposta sull'escavazione di materiale nel comune di Carrara, istituita dalla presente legge, si applica sul materiale escavato assoggettato a pesatura a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legge 15 luglio 1911, n. 749, e successive modificazioni, è abrogata.





